



Accordo di programma tra Regione Veneto e _____ in attuazione della DGR n. ____ del _____ "Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223 del 29/05/2020."

I signori

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, "Regione"), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti;
- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della _____ (di seguito, "ente assegnatario"), con sede in _____, C.F. _____, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL);
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223/2020 sono stati assegnati alla Regione del Veneto Euro 26.166.476,55 per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti ai servizi di TPL;
- delle risorse sopra citate, la somma di euro 19.180.230,02 si riferisce alle annualità dal 2018 al 2024;
- con DGR n. ____ del _____ ("delibera di riparto") è stato approvato il riparto delle risorse di cui al punto precedente;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è stato incaricato il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti;
- l'azienda _____ ("azienda beneficiaria") è titolare del contratto di affidamento per l'erogazione di servizi di TPL nel territorio del/della _____ ("bacino di servizio");
- [eventuale delega da parte dell'ente affidante];
- con decreto del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti n. ____ del _____ è stato assegnato il contributo sotto specificato:
o ente assegnatario: _____
o azienda beneficiaria: _____
o bacino di servizio: _____
o contributo assegnato: _____
o CUP: _____



cb254d38



TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto e definizioni

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente assegnatario per l'intervento di acquisto di autobus destinati al TPL, per il quale è stato assegnato il contributo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
2. Per "azienda beneficiaria" si intende l'azienda beneficiaria indicata in premessa, ovvero, nell'eventuale caso di modifica societaria di tale azienda o di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, si intende il soggetto che risulterà proprietario dei beni acquistati.

Articolo 3

Ruolo dell'ente assegnatario

1. L'ente assegnatario stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.
2. La Regione si impegna a liquidare i contributi spettanti, determinati secondo gli artt. 17 e 18, all'ente assegnatario, il quale a sua volta si impegna ad erogarli all'azienda beneficiaria.

Articolo 4

Aiuti di stato

1. L'ente assegnatario assicura che l'erogazione del contributo all'azienda beneficiaria avvenga nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo, enunciato all'art. 2, comma 1, decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. L'eventuale contributo che costituisce una sovracompensazione non può essere erogato.
4. Ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle aziende beneficiarie non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

Articolo 5

Tracciabilità finanziaria

1. L'ente assegnatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.



cb254d38



Articolo 6**Cronoprogramma**

1. Entro il 30 giugno 2023 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento; a tale atto è allegata la documentazione elencata all'art. 14.

Articolo 7**Interventi e spese ammissibili**

1. È ammesso a finanziamento l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, caratterizzati da emissioni di gas di scarico conformi alla più recente classe ambientale, ovvero da assenza di emissioni. Con riguardo all'alimentazione, è ammesso l'acquisto delle seguenti tipologie di autobus:
 - a. veicoli ad alimentazione elettrica;
 - b. veicoli alimentati a metano (liquido o gassoso);
 - c. veicoli alimentati a gasolio;
 - d. veicoli alimentati a idrogeno;
 - e. veicoli a trazione ibrida alimentati a metano;
 - f. veicoli a trazione ibrida alimentati a gasolio.
2. Costituiscono spese ammissibili quelle per l'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo. Gli autobus acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono rispettare tutte le caratteristiche indicate all'art. 8.
3. Fermo restando quanto stabilito dal decreto n. 223/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 4, costituiscono spesa ammissibile le spese sostenute per dotare gli autobus dei seguenti equipaggiamenti:
 - a. apparecchiature di bordo facenti parte di un sistema di validazione elettronica, purché tale sistema sia interoperabile ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 255/2016, nonché ai sensi della normativa regionale in materia;
 - b. dispositivi per la localizzazione dei veicoli, purché siano integrati con un sistema di validazione elettronica e corredati di dispositivo di chiamata di emergenza;
 - c. strutture porta biciclette;
 - d. equipaggiamenti riguardanti la security a bordo:
 - i. telecamere per la videosorveglianza a circuito chiuso;
 - ii. sistemi di chiamata di emergenza;
 - iii. protezione della cabina del conducente;
 - e. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - f. dispositivi antiincendio, intesi come sistemi di spegnimento delle fiamme che agiscono nel



cb254d38



vano motore.

4. Fermo restando quanto stabilito dal decreto n. 223/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, gli equipaggiamenti di cui al precedente comma 3 costituiscono spesa ammissibile qualora il parco autobus dell'azienda beneficiaria sia costituito da unità già attrezzate o in corso di attrezzaggio con i medesimi equipaggiamenti, o qualora tali equipaggiamenti rientrino tra quelli obbligatori di cui all'art. 8.
5. Le attrezzature di cui al comma 3 possono costituire oggetto di fornitura separata con ordine distinto rispetto all'acquisto degli autobus su cui sono installate, purché la stipula di tale contratto sia effettuata nei termini previsti dall'Allegato A alla delibera di riparto.
6. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

Articolo 8

Dotazioni degli autobus

1. Gli autobus acquistati devono possedere le seguenti dotazioni:
 - a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
 - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, attivi indipendentemente dalla eventuale validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - c. impianto di videosorveglianza;
 - d. dispositivi antiincendio intesi come sistemi di spegnimento delle fiamme che agiscono nel vano motore;
 - e. dispositivi per la localizzazione del veicolo durante la corsa;
 - f. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - g. predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - h. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
 - i. pannello pubblicitario, raffigurato sulle fiancate esterne dell'autobus, ai due lati, recante il logo dello Stato Italiano, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l'origine del finanziamento. Il pannello deve essere realizzato secondo le specifiche indicazioni che saranno emanate dagli uffici regionali.
2. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 9

Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
2. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di ordine deve essere successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto.



cb254d38



3. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
4. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
5. L'azienda beneficiaria assicura il rispetto delle disposizioni tese alla progressiva riduzione dei veicoli ad alimentazione convenzionale. A tale riguardo si rimanda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 8, comma 10 del D.Lgs. n. 257/2016.

Articolo 10

Cumulo di contributi

1. Il contributo di cui al presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 11

Vincolo di destinazione degli autobus

1. I mezzi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. Gli autobus finanziati sono destinati esclusivamente ai servizi di TPL della Regione, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica, l'eventuale valore residuo contribuito da risorse pubbliche derivante da alienazioni deve essere utilizzato per le medesime finalità di rinnovo del parco veicolare adibito al TPL.
3. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.

Articolo 12

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus finanziati sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore della Regione, previo riscatto del valore residuo al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
2. Resta fermo il subentro nella proprietà dei veicoli finanziati da parte di eventuali nuovi affidatari del servizio, sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 154/2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 13

Radiazione di autobus

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni nuovo autobus acquistato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
3. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella di pubblicazione in BUR della



cb254d38



delibera di riparto.

4. L'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe ambientale più inquinante.
5. E' ammessa la deroga, anche parziale, alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda affidataria. Su tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente assegnatario.
6. E' ammessa la conservazione dei veicoli da sostituire qualora questi ultimi vengano registrati come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 60 del Nuovo Codice della Strada). In questo caso l'ente assegnatario deve presentare, insieme alla rendicontazione di cui all'art. 14:
 - a. gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oppure gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada;
 - b. una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto proprietario dei veicoli storici, attraverso la quale tale soggetto si impegna a non reimmatricolare tali veicoli per uso di trasporto persone.

Articolo 14

Rendicontazione dell'ente assegnatario alla Regione

1. L'ente assegnatario trasmette alla Regione, entro il termine di cui all'art. 6, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria come previsto dalla delibera di riparto.
2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;
 - c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile;
 - d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
 - f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione;
 - g. eventuale documentazione di cui all'art. 13, comma 6, nel caso di conservazione dei veicoli da sostituire come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico;
 - h. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:
 - i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - ii. impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 11;



cb254d38



- iii. impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 12;
- i. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti che:
 - i. gli equipaggiamenti di cui alla precedente lettera c sono stati installati sui veicoli di cui alla precedente lettera b, con dettaglio degli equipaggiamenti installati su ciascun veicolo;
 - ii. non vi è cumulo con altri contributi pubblici;
 - iii. gli autobus posseggono le dotazioni di cui all'art. 8.

Articolo 15

Intensità di contributo

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:

Voce di spesa	Autobus di classe I o di classe A	Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus ibrido a gasolio	65%	75%
Autobus a metano	75%	85%
Autobus ibrido a metano	85%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%

Per "classe" si intende la classe di omologazione di cui al decreto 20/06/2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 3, sono finanziati con intensità di contributo pari a quella del veicolo sul quale sono installati.

Articolo 16

Erogazione del contributo

1. I contributi saranno erogati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:
- a. anticipazione del 40% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione dell'investimento.
2. L'esigibilità dell'anticipazione è fissata all'anno 2022; l'esigibilità del saldo è fissata all'anno 2023.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.



cb254d38



Articolo 17**Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo**

1. Per ciascun contratto stipulato che venga comunicato dall'azienda beneficiaria entro il termine previsto dalla delibera di riparto, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo teoricamente riconoscibile* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa prevista;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 40% del *contributo teoricamente riconoscibile*.

Articolo 18**Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo**

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6 sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo effettivamente riconosciuto* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al comma precedente e il contributo erogato in sede di anticipo.

Articolo 19**Revoche, proroghe e recuperi**

1. L'ente assegnatario prende atto che si procederà alla revoca del contributo assegnato in caso di mancato rispetto, da parte dell'azienda beneficiaria, del cronoprogramma stabilito nella delibera di riparto, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti.

Nel caso in cui, antecedentemente alla revoca, siano state erogate risorse in sede di anticipo o di acconto, si procederà al loro recupero.
2. L'ente assegnatario prende atto che, in caso di accoglimento di un'istanza di proroga presentata dall'azienda beneficiaria, con decreto del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti potrà essere modificato il cronoprogramma riportato nel presente accordo, avendo cura di concedere all'ente assegnatario non meno di 3 mesi per l'espletamento delle proprie verifiche sulle rendicontazioni presentate dall'azienda beneficiaria.
3. L'ente assegnatario prende atto che, nel caso in cui la comunicazione sui contratti di fornitura stipulati dall'azienda beneficiaria evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, della quota eccedente il *contributo teoricamente riconoscibile* di cui all'art. 17.



cb254d38



4. L'ente assegnatario prende atto che, nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contenuto del presente accordo si intenderà integrato dalle disposizioni dei decreti del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti che incidono sul cronoprogramma o sul contributo assegnato.
5. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6 comporta la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti.

Articolo 20

Monitoraggio

1. L'ente assegnatario è tenuto a fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del progetto di investimento.

Articolo 21

Conservazione dei documenti

1. L'ente assegnatario è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente assegnatario relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
(documento firmato digitalmente)

Per l'ente assegnatario
(documento firmato digitalmente)

L'ente assegnatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico l'articolo 19, commi da 1 a 4, e l'articolo 22.

Per l'ente assegnatario
(documento firmato digitalmente)



cb254d38

